

PREFAZIONE

“Il processo serve al diritto (...) come il diritto serve al processo”. Questa celebre affermazione, formulata da Francesco Carnelutti, dà ragione del piacere con cui la Direzione accoglie il nuovo volume della Collana, dedicato al nuovo Titolo IV-bis del Libro II del codice di procedura civile: com'è noto, il Titolo reca la rubrica “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”.

L'opera si propone, infatti, di evidenziare l'indissolubile legame intercorrente tra norme sostanziali e norme processuali, ponendo in rilievo come le prime possano esplicare la propria efficacia soltanto attraverso le seconde: ciò soprattutto allorquando la vicenda giudiziaria coinvolga soggetti c.d. deboli, in primis i minori.

Non risulta perciò casuale, ma, al contrario, del tutto rispondente alla ratio ispiratrice del volume, il sottotitolo Commento ragionato, locuzione con la quale, a nostro sommo avviso, gli Autori intendono rendere immediatamente manifesto che l'obiettivo perseguito non è soltanto quello di esporre il disposto normativo, il che sarebbe già stato alquanto impegnativo, data la novità della disciplina, ma altresì di fornire un supporto organico e articolato a quanti siano, a qualunque titolo, interessati ai procedimenti relativi alle persone e alla famiglia: supporto connotato da una disamina scientifica dei vari articoli mai disgiunta, però, dall'ottica pratica dell'operatore del diritto; ciò nella prospettiva di fornire un reale contributo alla risoluzione delle difficoltà concrete che ineluttabilmente scaturiranno, e in parte sono già scaturite, dall'effettiva applicazione della riforma.

Sotto tale profilo il volume si inserisce appieno nella linea editoriale della Rivista, e, quindi, della Collana, concepita dal fondatore come una “palestra” dove chiunque sia connotato da approccio scientifico e serietà di intenti possa dialogare e interagire con gli altri cultori delle tematiche giuridiche afferenti alle persone e alla famiglia.

Sono sicuramente individuabili tre direttrici di indagine seguite dagli Autori.

L'opera si sofferma, innanzitutto, sulla centralità assunta dai procedimenti volti a tutelare il rapporto di filiazione, centralità che rappresenta una delle connotazioni principali della riforma. Alla soddisfazione per la compiuta giurisdizionalizzazione delle controversie concernenti i minori si accompagna, però, la preoccupazione determinata dall'assunzione del rito minorile quale modello generalizzato su cui sono stati "plasmati" tutti i procedimenti contemplati dalla nuova disciplina. Ciò a detrimento della corrispondenza tra norma sostanziale e norma processuale, corrispondenza che, come è stato evidenziato supra, dovrebbe costituire una caratteristica indefettibile di ogni ordinamento giuridico.

Siffatto inconveniente dà modo di soffermarsi su un'ulteriore tematica, connessa alla precedente, e cioè sul rapporto dialettico intercorrente tra i vari interessi coinvolti dalle dinamiche processuali. Particolare attenzione viene dedicata alla posizione dei genitori, che, ad avviso degli Autori, potrebbe talvolta essere pretermessa da un eccessivo garantismo nei confronti della prole minorenni: non casualmente viene utilizzata la locuzione "processo puerocentrico". Sotto tale profilo si auspica un maggior equilibrio tra l'autonomia dispositiva dei soggetti privati e il potere d'imperio dei soggetti pubblici, in primo luogo il giudice e il pubblico ministero.

Il Commentario ragionato si sofferma, poi, sulle difficoltà ermeneutiche concernenti varie disposizioni, difficoltà probabilmente inevitabili, vista la vastità e complessità della Novella legislativa, evidenziando la necessità di alcuni interventi correttivi da operarsi sia dallo stesso Legislatore, sia dalla giurisprudenza di legittimità, non esclusa quella costituzionale. Nell'attesa che ciò avvenga, l'opera si propone, riuscendovi appieno, di individuare e porre in risalto il maggior numero possibile di siffatte difficoltà ermeneutiche. Ciò non nell'ottica di una sterile contrapposizione polemica con la riforma, ma, al contrario, in uno spirito di sinergia con la stessa: per ognuna delle summenzionate difficoltà interpretative e/o applicative viene prospettata, infatti, una possibile soluzione, in un costante e fecondo dialogo tra de iure condito e de iure condendo.

Potremmo dedicare numerose altre considerazioni al contenuto dell'opera, ma non intendiamo annoiare il lettore. Ci sia però consentito esprimere un sincero sentimento di gratitudine nei confronti degli Autori, Costanzo Cea, Romolo Donzelli, Valerio Guidarelli, Valeria Mazzotta,

Adriana Neri, Giancarlo Savi (quest'ultimo ha per primo concepito l'idea del presente volume), per aver arricchito la comunità scientifica, dedicando tempo ed energie alla stesura del Commentario, e per aver deciso di pubblicarlo nella Collana della Rivista.

Non ci sembra secondario il fatto che gli Autori non siano riconducibili ad un'unica categoria professionale, ma annoverino al proprio interno autorevoli esponenti della magistratura, della professione forense, della docenza universitaria. Siffatta eterogeneità trova, infatti, i suoi fattori unificanti nella comunanza degli interessi scientifici e nella condivisione del desiderio di facilitare l'applicazione della riforma e di giovare, conseguentemente, alla collettività nazionale, in primis alla comunità degli studiosi e agli operatori delle aule giudiziarie.

Ne è scaturito un volume alquanto pregevole connotato costantemente da una profonda e autentica interazione tra scienza e ars. L'opera riconferma così la veridicità della nota massima, propria del mondo classico, secondo cui soltanto l'unione tra scienza e ars produce frutti capaci di sopravvivere nel tempo.

La DIREZIONE

NOMELAV: 2023_0004752 PAG: 4 SESS: 25 USCITA:
/prepressGFL/giuffre/volumixml/Donzelli_024220507/00_romana

INDICE SOMMARIO

<i>Prefazione</i>	v
<i>Introduzione</i>	1

TITOLO IV-BIS NORME PER IL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 473-bis (Ambito di applicazione)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il sistema e la <i>mens legis</i>	7
2. L'ambito operativo di competenza e l'attuale regime transitorio <i>ex art. 38 disp. att. c.c.</i>	9
3. Le potenziali questioni di incompetenza	12
4. Procedimenti soggetti al rito camerale	14
5. La clausola generale di chiusura	16

Art. 473-bis.1 (Composizione dell'organo giudicante)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Funzione ed efficacia della norma.	17
2. La delega ad un componente del collegio ed i poteri ordinatorio e decisorio	18
3. Le opportune precisazioni afferenti attività processuali tipiche	19
4. Il potenziale ruolo dei giudici onorari	20
5. I collegamenti con il dato ordinamentale	21

Art. 473-bis.2 (Poteri del giudice)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. La norma e gli aspetti critici	23
2. La nomina del curatore speciale del figlio minore	32
3. I poteri officiosi dell'organo giudicante	35
4. La prospettiva di una conclusione plausibile	42

Art. 473-bis.3
(*Poteri del pubblico ministero*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il ruolo della parte pubblica	44
2. Il potere di indagine autonomo	46
3. Le incongruenze rispetto al ruolo di parte processuale in sede civile.	47
4. Uno sguardo ai profili ordinamentali	48
5. L'inquadramento conclusivo	49

Art. 473-bis.4
(*Ascolto del minore*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Premessa	51
2. I tratti di novità	52
3. Le precisazioni sulla deroga all'obbligo di ascolto personale	56
4. Considerazioni conclusive.	57

Art. 473-bis.5
(*Modalità dell'ascolto*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il confronto del giudice con il figlio minore	59
2. L'ascolto personale di più figli	62
3. L'opportuna precisazione di luogo	62
4. Le nuove modalità di assunzione dell'atto e la sua documentazione	63
5. Le informazioni preventive del giudice al minore.	65

Art. 473-bis.6
(*Rifuto del minore a incontrare il genitore*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il rifiuto filiale a relazionarsi con il genitore	67
2. L'obbligo di tempestività e le attività di ricerca delle cause.	68
3. L'ipotesi equiparata dell'alienazione parentale	68
4. La questione irrisolta	68

Art. 473-bis.7
(*Nomina del tutore e del curatore del minore*)

Commento di ROMOLO DONZELLI e VALERIO GUIDARELLI

1. Premessa generale.	70
2. Il tutore	72
3. Il curatore.	74
4. Il compenso del curatore	77

Art. 473-bis.8
(*Curatore speciale del minore*)

Commento di ROMOLO DONZELLI e VALERIO GUIDARELLI

1. L'ambito di applicazione	81
2. La nomina d'ufficio e i poteri del giudice.	81
3. Il curatore e gli altri professionisti chiamati a tutelare il minore	83
4. I casi di nomina del curatore	85
5. La nullità per omessa nomina.	89
6. Il procedimento di nomina ed i poteri conferiti al curatore speciale	93
7. Curatore speciale del minore, avvocato del minore e ascolto	95

Art. 473-bis.9
(*Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
portatori di handicap grave*)

Commento di VALERIO GUIDARELLI

1. Premessa generale.	97
2. La nozione di <i>handicap grave</i>	97
3. La responsabilità genitoriale	98

Art. 473-bis.10
(*Mediazione familiare*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. La mediazione familiare per disinnescare la conflittualità della coppia genitoriale	100
2. Informativa sulla mediazione	104
3. L'elenco e la formazione dei mediatori familiari	106

CAPO II
DEL PROCEDIMENTO

Sezione I
DISPOSIZIONI COMUNI AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Art. 473-bis.11
(*Competenza per territorio*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. La competenza per territorio del giudice	109
2. La residenza abituale del figlio minore e le ipotesi di trasferimento.	111
3. Gli altri criteri di determinazione della competenza territoriale	112
4. Riflessione conclusiva	112

Art. 473-bis.12
(Forma della domanda)

Commento di COSTANZO CEA

1. La scelta di continuità del legislatore della riforma 114
2. Le peculiarità del ricorso nel procedimento uniforme 115
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni normative: conseguenze 117

Art. 473-bis.13
(Ricorso del pubblico ministero)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. Il ruolo della parte pubblica 120
2. Il ricorso del pubblico ministero 121
3. Le ulteriori notizie ed i limiti del dovere di *disclosure* in capo all'organo requirente. 122
4. Il riferimento al ricorso presentato dai parenti, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale 124
5. L'inquadramento conclusivo 124

Art. 473-bis.14
(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)

Commento di COSTANZO CEA

1. Nomina del relatore e conferimento della delega 125
2. Fissazione dell'udienza di prima comparizione: i termini 127
3. Le informazioni del decreto presidenziale. 128
4. Il termine per la notifica di ricorso e decreto 128

Art. 473-bis.15
(Provvedimenti indifferibili)

Commento di COSTANZO CEA

1. I presupposti dei provvedimenti indifferibili 130
2. La natura cautelare 131
3. L'istruttoria sommaria. 132
4. Ufficiosità dei provvedimenti: limiti. 132
5. L'udienza di conferma 134
6. Tutela cautelare *ante causam*: rinvio. 135

Art. 473-bis.16
(Costituzione del convenuto)

Commento di COSTANZO CEA

1. Il contenuto della comparsa di risposta 137
2. Il termine di costituzione 138

Art. 473-bis.17
(*Ulteriori difese*)

Commento di COSTANZO CEA

1. Il contenuto delle ulteriori difese 139
2. I profili problematici emergenti dalla nuova disciplina 140

Art. 473-bis.18
(*Dovere di leale collaborazione*)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. Considerazioni introduttive 142
2. L'accertamento della verità in presenza di figli minori 144
3. Il *favor familiae* nei processi relativi al contributo economico a favore delle parti e dei figli maggiorenni non autosufficienti 146
4. Gli obblighi documentali nei procedimenti a base negoziale 147
5. Il problema della *privacy* in riferimento ai dati super-sensibili 150
6. Le sanzioni 151

Art. 473-bis.19
(*Nuove domande e nuovi mezzi di prova*)

Commento di COSTANZO CEA

1. Le domande su diritti indisponibili 154
2. La domanda di addebito 155
3. Le domande di contributi economici 156

Art. 473-bis.20
(*Intervento volontario*)

Commento di VALERIO GUIDARELLI

1. Premessa generale 158
2. L'intervento dei figli maggiorenni 158
3. L'intervento dei nonni 160
4. L'intervento del padre biologico nel giudizio di disconoscimento della paternità 162
5. Le conseguenze in caso di intervento tardivo 163

Art. 473-bis.21
(*Udienza di comparizione delle parti*)

Commento di COSTANZO CEA

1. La verifica della regolarità del contraddittorio 166
2. Mancata comparizione o rinuncia dell'attore 167
3. Comparizione personale delle parti: il problema dell'applicabilità dell'art. 127-ter c.p.c. 168
4. La conciliazione delle parti 173

Art. 473-bis.22
(*Provvedimenti del giudice*)

Commento di COSTANZO CEA

1. Mancata conciliazione e continuazione del processo: ascolto delle parti ed istruttoria sommaria	177
2. I provvedimenti temporanei ed urgenti: natura	179
3. Il rapporto tra i provvedimenti indifferibili e i provvedimenti temporanei ed urgenti.	180
4. Ufficiosità dei provvedimenti temporanei ed urgenti: limiti.	182
5. La decorrenza dei contributi economici.	182
6. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca	183
7. L'ultrattività dei provvedimenti temporanei ed urgenti	184
8. Il contenuto ordinatorio del provvedimento: il calendario del processo.	185
9. La definizione immediata del processo	185
10. La decisione non definitiva sullo <i>status</i>	186

Art. 473-bis.23
(*Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti*)

Commento di COSTANZO CEA

1. La previgente normativa	189
2. Le novità della riforma	190
3. L'ufficiosità della pronuncia.	191
4. L'impugnazione dei provvedimenti: rinvio	191

Art. 473-bis.24
(*Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti*)

Commento di COSTANZO CEA

1. La previgente normativa: lo stato dell'arte	192
2. Il giudice competente per il reclamo	194
3. I provvedimenti reclamabili: a) quelli <i>ex art. 473-bis.21</i> , ultimo comma; b) quelli <i>ex art. 473-bis.22</i> , ultimo comma; c) quelli <i>ex art. 473-bis.15</i> ; d) quelli <i>ex art. 473-bis.23</i> ; e) i provvedimenti cautelari <i>ante causam</i>	195
4. Il procedimento	202
4.1. Il termine	202
4.2. I rapporti tra reclamo e modifica	202
4.3. Il contraddittorio	203
4.4. L'istruzione sommaria.	203
4.5. Esecutorietà e condanna alle spese	204
4.6. Inibitoria	204
5. Ricorso per cassazione	204

Art. 473-bis.25
(*Consulenza tecnica d'ufficio*)

Commento di VALERIO GUIDARELLI

1. Premessa generale.	206
-------------------------------	-----

2.	Lo scopo perseguito dal legislatore	208
3.	La struttura della relazione	209
4.	Le valutazioni sulla personalità delle parti	210
5.	La tenuta degli albi	211

Art. 473-bis.26

(Nomina di un esperto su richiesta delle parti)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1.	Il coordinatore genitoriale e l'esperto nominato dal giudice	212
2.	L'identificazione dell'esperto, ausiliario del giudice.	216
3.	L'attività che l'esperto è tenuto a compiere.	218

Art. 473-bis.27

*(Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti
a tutela dei minori)*

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1.	L'interazione tra giustizia e servizi socio assistenziali	221
2.	La formulazione dell'art. 473-bis.26, un'occasione perduta	225
3.	Il "diritto di accesso" alle relazioni	227

Art. 473-bis.28

(Decisione della causa)

Commento di COSTANZO CEA

1.	La fase decisoria	229
2.	Considerazioni finali.	230

Art. 473-bis.29

(Modificabilità dei provvedimenti)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1.	L'ambito di applicazione	232
2.	La sopravvenienza di giustificati motivi	233
3.	Il c.d. giudicato <i>rebus sic stantibus</i>	235
4.	La revisione dei provvedimenti sul collocamento e la frequentazione dei figli minori.	237
5.	Ultime precisazioni sulla natura delle decisioni oggetto di revisione e sugli effetti della modifica	239

Sezione II

DELL'APPELLO

Art. 473-bis.30

(Forma dell'appello)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1.	Considerazioni introduttive	241
----	---------------------------------------	-----

2.	Il rinvio all'art. 342 c.p.c	242
3.	Il coordinamento tra l'art. 473-bis.20 e l'art. 473-bis.12 c.p.c.	244
4.	La struttura e i motivi dell'atto di appello	244
5.	I provvedimenti provvisori e urgenti e l'inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado	248
6.	Cenni ai reclami e al ricorso per cassazione.	251

Art. 473-bis.31
(Decreto del presidente)

Art. 473-bis.32
(Costituzione dell'appellato e appello incidentale)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1.	La fisionomia generale della fase introduttiva dell'appello	255
2.	La posizione processuale della parte appellata.	256

Art. 473-bis.33
(Intervento del pubblico ministero)

Commento di GIANCARLO SAVI

1.	Il pubblico ministero in grado di appello	258
2.	Il contraddittorio con la parte pubblica interveniente	259
3.	Le occasioni mancate	260

Art. 473-bis.34
(Udienza di discussione)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1.	L'udienza di discussione	262
2.	Le liti attuative in appello.	263
3.	L'inibitoria, i provvedimenti provvisori e il reclamo	264

Art. 473-bis.35
(Domande ed eccezioni nuove)

Commento di GIANCARLO SAVI

1.	L'eccezione alla regola generale.	266
2.	Le ragioni della tutela differenziata e l'opzione percorsa	268
3.	Le incongruenze: tra poteri officiosi, fatti sopravvenuti e diritti relativamente disponibili	269
4.	Una conclusione provvisoria	270
5.	Un cenno in prospettiva dell'istituzione del nuovo tribunale unico.	272

Sezione III
DELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Art. 473-bis.36
(*Garanzie a tutela del credito*)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. L'efficacia esecutiva e l'idoneità a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale 275
2. Le garanzie personali o reali ed il sequestro 277
3. Profili procedurali 278

Art. 473-bis.37
(*Pagamento diretto del terzo*)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. Il diritto al pagamento diretto da parte del terzo 279
2. Il concorso tra il beneficiario del contributo e gli altri creditori 280

Art. 473-bis.38
(*Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento*)

Art. 473-bis.39
(*Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. L'ambito di applicazione 283
2. La soluzione delle controversie 285
3. La modifica dei provvedimenti 285
4. L'attuazione in via diretta. 287
5. L'attuazione in via indiretta. 289
6. Le misure coercitive. 290
7. Il risarcimento del danno 295
8. La competenza ed il procedimento 297
9. Il coordinamento con l'art. 38 disp. att. c.c. 303

CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIALI

Sezione I
DELLA VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE

Art. 473-bis.40
(*Ambito di applicazione*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Inquadramento 307
2. L'allegazione di violenza o abuso familiare 312

Art. 473-bis.41
(*Forma della domanda*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Contenuto della domanda. 315
2. L'onere di allegazione. 317

Art. 473-bis.42
(*Procedimento*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Il procedimento speciale e i poteri officiosi del giudice. 320
2. Il coordinamento tra le diverse autorità giudiziarie 323
3. Misure contro la vittimizzazione secondaria. 327

Art. 473-bis.43
(*Mediazione familiare*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Il divieto assoluto di mediazione 329
2. La formazione specifica del mediatore familiare in caso di violenza o abuso 332

Art. 473-bis.44
(*Attività istruttoria*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Gli speciali poteri del giudice nel processo con allegazioni di violenza o abusi. . . 334
2. La nomina del consulente tecnico e l'incarico di indagine ai servizi sociali. 337

Art. 473-bis.45
(*Ascolto del minore*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. La centralità dell'ascolto del minore 339
2. Il rischio di vittimizzazione secondaria 342

Art. 473-bis.46
(*Provvedimenti del giudice*)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Il provvedimento "più idoneo" in caso di fondatezza dell'allegazione di violenza o abuso 345
2. Le misure comuni alla vittima e al minore 347

Sezione II

DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DI SCIoglIMENTO O CESSAZIONE
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, DI SCIoglIMENTO DELL'UNIONE CIVILE E DI REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, NONCHÉ DI MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI

Art. 473-bis.47
(Competenza)

Commento di ADRIANA NERI

1. La disciplina speciale per i procedimenti di separazione e divorzio, di scioglimento dell'unione civile e di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni. 351
2. Le regole sulla competenza territoriale 353

Art. 473-bis.48
(Produzioni documentali)

Commento di ADRIANA NERI

1. Le produzioni documentali nei giudizi della crisi matrimoniale 356
2. Le conseguenze derivanti dall'inadempimento dell'onere previsto dalla norma. 358

Art. 473-bis.49

(Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Commento di ROMOLO DONZELLI

1. I rapporti tra separazione e divorzio 360
2. Il cumulo di domande 361
3. Il cumulo nel procedimento su domanda congiunta 362
4. Lo svolgimento del processo contenzioso cumulato. 367
5. La decorrenza dei contributi economici. 369
6. Le domande attinenti ai figli 372
7. La trattazione e la decisione congiunta in via eventuale e successiva 373

Art. 473-bis.50
(Provvedimenti temporanei e urgenti)

Commento di ADRIANA NERI

1. La disciplina integrativa speciale in materia di provvedimenti temporanei e urgenti. 375
2. Il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale proposto dal giudice e accettato dalle parti. 377

Art. 473-bis.51
(Procedimento su domanda congiunta)

Commento di ADRIANA NERI

1. Il rito unitario per i procedimenti a domanda congiunta: considerazioni introduttive. 379
2. La competenza territoriale 381

3.	Il contenuto del ricorso introduttivo e l'articolazione del procedimento	382
4.	Il cumulo di domande nel ricorso congiunto	387
5.	La fase decisoria	389
6.	Il procedimento unificato per la modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di essi o delle parti.	390

Sezione III

DEI PROCEDIMENTI DI INTERDIZIONE, DI INABILITAZIONE E
DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Art. 473-bis.52

(Forma della domanda)

Commento di ADRIANA NERI

1.	Le nuove disposizioni sui procedimenti speciali in materia di capacità delle persone.	393
2.	La domanda <i>ex art. 473-bis.52</i>	394

Art. 473-bis.53

(Provvedimenti del presidente)

Commento di ADRIANA NERI

1.	La fase presidenziale del procedimento	397
2.	Le comunicazioni al p.m. alla luce del nuovo art. 473-bis.53	398

Art. 473-bis.54

(Udienza di comparizione)

Commento di ADRIANA NERI

1.	L'udienza per l'esame del beneficiario della misura di protezione	399
2.	La possibilità di collegamento da remoto	400

Art. 473-bis.55

(Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio)

Art. 473-bis.56

(Impugnazione)

Art. 473-bis.57

(Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)

Commento di ADRIANA NERI

1.	Osservazioni introduttive	404
2.	I nuovi artt. 473-bis.55, 473-bis.56 e 473-bis.57. »	404

Art. 473-bis.58

(Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)

Commento di ADRIANA NERI

1. L'art. 473-bis.58 e la clausola di compatibilità 406
2. Il rinvio al novellato art. 739 c.p.c 407

Sezione IV

ASSENZA E MORTE PRESUNTA

Art. 473-bis.59

(Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso)

Art. 473-bis.60

(Procedimento per la dichiarazione d'assenza)

Art. 473-bis.61

(Immissione nel possesso temporaneo dei beni)

Art. 473-bis.62

(Procedimento per la dichiarazione di morte presunta)

Art. 473-bis.63

(Pubblicazione della sentenza e sua esecuzione)

Commento di ADRIANA NERI

1. Osservazioni introduttive 413
2. I nuovi artt. 473-bis.59, 473-bis.60, 473-bis.61, 473-bis.62, 473-bis.63, c.p.c 414

Sezione V

DISPOSIZIONI RELATIVE A MINORI INTERDETTI E INABILITATI

Art. 473-bis.64

(Provvedimenti su parere del giudice tutelare)

Art. 473-bis.65

(Vendita di beni)

Art. 473-bis.66

(Esito negativo dell'incanto)

Commento di ADRIANA NERI

1. Osservazioni introduttive 419
2. I nuovi artt. 473-bis.64, 473-bis.65, 473-bis.66, c.p.c 419

Sezione VI
RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI

Art. 473-bis.67
(Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. L'inquadramento 423
2. La funzione della norma 424
3. Legittimazione ad agire 426

Art. 473-bis.68
(Procedimento)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. La domanda e l'introduzione del giudizio 428
2. Il rito, l'istruttoria e la pronuncia 429

Sezione VII
DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI

Art. 473-bis.69
(Ordini di protezione contro gli abusi familiari)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. I presupposti per l'ordine di protezione in ambito civile 433
2. Le novità introdotte dalla riforma 436

Art. 473-bis.70
(Contenuto degli ordini di protezione)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. La sostanziale conferma del contenuto del provvedimento 438

Art. 473-bis.71
(Provvedimenti di adozione degli ordini di protezione
contro gli abusi familiari)

Commento di VALERIA MAZZOTTA

1. Il rito monocratico deformalizzato 441

CAPO IV
DEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Art. 473-ter
(*Rinvio*)

Commento di GIANCARLO SAVI

1. La conferma dell'ambito di operatività del procedimento in camera di consiglio e la competenza	443
2. Il sistema delle specifiche eccezioni e la risultante duplicità di riti	445
3. Le tutele assicurate nelle forme della camera di consiglio previste dal codice civile.	447
4. La tutela dei minori irregolari per condotta o per carattere e di quelli dediti alla prostituzione ovvero vittime di reati a carattere sessuale	450
5. La tutela del figlio minore dello straniero migrante.	451
6. La tutela del minore accolto come richiedente protezione internazionale.	451
7. I decreti del giudice tutelare	452
8. L'immediata esecutività dei provvedimenti e dei decreti, rispetto alla regola <i>ex art.</i> 741	453

Sezione III

DEI PROCEDIMENTI DI INTERDIZIONE, DI INABILITAZIONE E DI NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

ART. 473-BIS.52

(Forma della domanda)

La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo in cui la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.

Il ricorso contiene le indicazioni di cui all'articolo 473-bis.12 o all'articolo 473-bis.13, nonché il nome e il cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Commento di ADRIANA NERI

SOMMARIO: 1. Le nuove disposizioni sui procedimenti speciali in materia di capacità delle persone.
— 2. La domanda *ex art. 473-bis.52*.

1. *Le nuove disposizioni sui procedimenti speciali in materia di capacità delle persone.*

L'articolo in commento apre la sezione III del capo III dedicata alla disciplina comune dei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno, attuandosi in tal modo, anche su questo specifico versante, l'obiettivo perseguito dal legislatore delegante di introdurre un rito unificato per tutti i procedimenti che riguardino, in generale, le persone, oltre che i minorenni e le famiglie, e che sono in base ad essa attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, ad eccezione delle ipotesi espressamente indicate dall'art. 473-*bis* (1).

Ciò ha inevitabilmente comportato, come previsto nella stessa legge delega, la risistemazione complessiva delle disposizioni proces-

(1) Cfr., art. 1, comma 23, lett. a), l. n. 206/2021.

suali vigenti in materia, rendendo necessario il trasferimento in blocco all'interno di una apposita sezione — la III appunto — delle norme originariamente contenute nel libro IV, titolo II, del codice di rito, che di conseguenza sono state integralmente abrogate, ad eccezione del capo VI concernente le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.

Al di là della nuova collocazione risultante dal riordino sopra descritto, vi è da dire che le poche norme di cui la nuova disciplina si compone non recano novità di rilievo sotto il profilo contenutistico rispetto a quella previgente di cui agli artt. 712-720-*bis* c.p.c. (oramai abrogati (2)), se non per gli aspetti di necessario coordinamento con le disposizioni generali previste per il rito unico dagli artt. 473-*bis* e 473-*bis*.10, le quali, per quanto appena detto, trovano adesso applicazione anche con riferimento ai procedimenti in materia di capacità delle persone.

Poiché peraltro le disposizioni in questione costituiscono un modello di disciplina adattabile alle diverse situazioni prospettabili tra quelle individuate dal legislatore entro il perimetro applicativo tracciato dall'art. 437-*bis*, sarà comunque necessaria una puntuale opera di coordinamento ed integrazione di esse con quelle contenute nella sezione qui considerata.

Non vi è dubbio, infatti, che pur nella nuova collocazione i procedimenti in discorso mantengono inalterati i loro caratteri di specialità (3) con particolare riguardo alla fase istruttoria e a quella delle impugnazioni e alla possibilità che il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il procedimento possa essere oggetto di un giudizio di revoca per il venir meno delle condizioni che ne hanno giustificato la pronuncia.

2. *La domanda ex art. 473-bis.52.*

L'art. 473-*bis*.52 dispone in ordine alla forma della domanda di interdizione e di inabilitazione ed anche di quella volta alla nomina

(2) Cfr., art. 2, comma 49, d.lgs. n. 149/2022.

(3) Tradizionalmente, i procedimenti di interdizione e inabilitazione vengono annoverati fra i c.d. processi a contenuto oggettivo in quanto volti ad attuare interessi generali o situazioni non soggettivamente (v., F. TOMMASEO, *I processi a contenuto oggettivo*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, I, p. 500).

dell'amministrazione di sostegno, stante il rinvio che l'art. 473-bis.58 — di analogo tenore rispetto all'ormai abrogato art. 720-bis c.p.c. — effettua alle disposizioni della presente sezione III, nei limiti della compatibilità (4).

La norma recepisce essenzialmente il contenuto del previgente art. 712, comma 2, c.p.c. anche se le relative previsioni sui requisiti di forma-contenuto del ricorso risultano ora sostituite dal richiamo alle norme generali sul nuovo rito unitario di cui agli articoli 473-bis.12 e 473-bis.13 che disciplinano rispettivamente la domanda proposta dalla parte privata e dal p.m. (5), ai cui commenti si rinvia (6).

Ne discende un contenuto sicuramente più articolato di tale atto introduttivo che non soltanto dovrà essere redatto nel rispetto delle dettagliate indicazioni prescritte dalle citate norme, ma dovrà ragionevolmente anche contenere — avuto riguardo alla specifica materia trattata — il nome, il cognome e la residenza del coniuge o della parte dell'unione civile o del convivente di fatto, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdetto o inabilitato, secondo quanto *olim* previsto dall'art. 712 c.p.c. (7).

Fermo restando che la competenza per materia nei procedimenti in questione spetta al tribunale che giudica in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 50-bis, comma 1, c.p.c., per la necessaria partecipazione al giudizio del p.m., la norma, quanto alla competenza per territorio, lascia inalterata la regola per cui essa spetta al giudice del luogo di residenza o domicilio dell'interdicendo o dell'inabilitando (o amministrando) (8).

(4) Ne discende pertanto che quanto disposto dalle norme di cui alla presente sezione del Titolo IV-bis, sebbene riferito espressamente all'interdicendo e all'inabilitando, deve intendersi esteso anche al soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno.

(5) Al riguardo si segnala che l'art. 473-bis.13, nel disciplinare il ricorso proposto dall'organo requirente, all'ultimo comma estende l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, nei limiti della compatibilità, anche "al ricorso presentato dal parente, dal tutore, dal curatore e dal curatore speciale".

(6) V. *supra*, C. CEA, *sub* art. 473-bis.12, e G. SAVI, *sub* art. 473-bis.13.

(7) Trattasi infatti dei soggetti che, in aggiunta allo stesso destinatario della misura di protezione, sono legittimati a proporre la domanda secondo quanto disposto dall'art. 417 c.c. (Sul punto cfr. E. VULLO, *Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone*, I, Bologna, 2011, p. 458 ss.).

(8) Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza occorre far riferimento alla residenza o domicilio effettivi dell'incapacitando, potendo farsi applicazione del criterio della residenza

Qualora peraltro l'incapacitando sia un minore emancipato o nell'ultimo anno della minore età la competenza per materia spetta al tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 40 disp. att. c.c. (non modificato dalla riforma) mentre la competenza per territorio, in ossequio alla regola generale sancita dall'art. 473-*bis*.11, deve individuarsi nel luogo ove il suddetto minore ha la residenza abituale.

anagrafica solo in presenza di prove contrarie alla presunzione di coincidenza tra residenza anagrafica ed effettiva (così Cass. 28 giugno 2006 n. 17235).

ART. 473-BIS.53
(Provvedimenti del presidente)

Il presidente nomina il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione davanti a questo del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili. Il ricorso e il decreto sono notificati a cura del ricorrente, entro il termine fissato nel decreto stesso, alle persone indicate nel primo comma. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.

Commento di ADRIANA NERI

SOMMARIO: 1. La fase presidenziale del procedimento. — 2. Le comunicazioni al p.m. alla luce del nuovo art. 473-bis.53.

1. *La fase presidenziale del procedimento.*

La norma in commento, analogamente al previgente art. 713 c.p.c., disciplina la fase preliminare dei giudizi in questione tradizionalmente affidata al presidente, il quale procede alla nomina del giudice relatore — ora così denominato, in luogo dell'istruttore, in ossequio alla nuova nomenclatura del rito unificato di cui agli artt. 473-bis ss. (1) — e a fissare l'udienza di comparizione del ricorrente, dell'interdicendo o dell'inabilitando e delle altre persone indicate nel ricorso, le cui informazioni ritenga utili ai fini della decisione. Tenuto conto, peraltro, che la partecipazione di tali soggetti al procedimento assolve ad una funzione meramente consultiva (2), il presidente non è vincolato alle indicazioni contenute nel ricorso, potendo sia escludere alcuni tra i soggetti ivi indicati che, in senso opposto, disporre la comparizione di altri non menzionati la cui partecipazione ritenga invece opportuna al fine anzidetto (3).

(1) Cfr. art. 473-bis.1, comma 1, c.p.c. che contempla la possibilità, in sede di disposizioni generali, che il collegio deleghi ad uno dei suoi membri l'istruzione e la trattazione della causa, nonché l'art. 473-bis.14, comma 2, che dispone, con specifico riferimento al procedimento, che il presidente designa il relatore al quale può delegare la trattazione della causa.

(2) Così, Cass. 1 dicembre 2000 n. 15346.

(3) In questo senso G. RAMPAZZI GONNET, *Procedimento di interdizione e inabilitazione*, in *Digesto civ.*, XIV, Torino, (rist.) 1997, p. 599.

2. *Le comunicazioni al p.m. alla luce del nuovo art. 473-bis.53*

Al di là della modifica formale sopra ricordata, rispondente ad una mera esigenza di coordinamento, vi è da evidenziare come il novellato comma 1 della norma in commento non preveda più che il ricorso venga comunicato al p.m. Sul punto l'art. 713 c.p.c. disponeva che tale comunicazione fosse ordinata dal presidente il quale, in caso di specifica richiesta dell'organo requirente, poteva con decreto rigettare *in limine* la domanda sebbene, a seguito del noto intervento della Consulta che aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo nella parte in cui consentiva tale pronuncia (4) prescindendo dall'attuazione del contraddittorio con il ricorrente, tale esito del procedimento fosse comunque subordinato alla previa fissazione della udienza nella quale l'istante avrebbe dovuto essere ascoltato.

Ne discende che il p.m., ove persuaso dell'infondatezza della domanda, dovrà in ogni caso attendere lo svolgimento di tale udienza affinché il presidente possa eventualmente pronunciarsi per il rigetto di essa, sicché la possibilità che questi la respinga *in limine* sembra ormai circoscritta alle sole ipotesi di incompetenza o di inammissibilità della domanda.

Il comma 2 dell'art. 437-*bis*.53, ridisegnando la fase preliminare del procedimento alla luce dell'intervento della Corte, prevede dunque più coerentemente che al p.m. sia comunicato il solo decreto, non anche il ricorso, fermo restando che tale atto andrà notificato, a cura del ricorrente, alle persone indicate nel ricorso entro il termine fissato nel decreto stesso (5).

(4) Corte Cost. 5 luglio 1968 n. 87, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1969, p. 301, con nota di C. MANDRIOLI.

(5) Si ritiene peraltro che la mancata notifica entro il termine fissato dal giudice (comunque non perentorio) dia luogo ad una mera irregolarità sanabile nel corso del processo attraverso la audizione dei soggetti non citati (Cass. 15 maggio 1989 n. 2218).

ART. 473-BIS.54
(Udienza di comparizione)

All'udienza il giudice relatore, con l'intervento del pubblico ministero, procede all'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando, sente il parere delle altre persone citate interrogandole sulle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione, e può disporre anche d'ufficio l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'articolo 419 del codice civile.

L'udienza per l'esame dell'interdicendo o dell'inabilitando si svolge in presenza.

Se l'interdicendo o l'inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti.

Commento di ADRIANA NERI

SOMMARIO: 1. L'udienza per l'esame del beneficiario della misura di protezione. — 2. La possibilità di collegamento da remoto.

1. *L'udienza per l'esame del beneficiario della misura di protezione.*

L'articolo 473-bis.54 recepisce integralmente il contenuto degli abrogati articoli 714 e 715 c.p.c., confermando l'essenzialità dell'esame dell'incapacitando al quale il giudice relatore (non più istruttore, per quanto già specificato al § 1 del precedente commento) deve procedere con l'intervento del p.m. (da intendersi qui come necessario, in ragione della idoneità del procedimento ad incidere sullo *status* del soggetto destinatario della misura) e acquisendo il parere delle altre persone citate in ordine alle circostanze che ritiene rilevanti ai fini della decisione. Tale strumento rappresenta la principale fonte del convincimento del giudice, ferma restando la facoltà di questi di disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di ulteriori informazioni, esercitando tutti i poteri istruttori previsti nell'art. 419 c.c. (1).

(1) Malgrado l'articolo citato preveda che non si possa pronunciare l'interdizione o l'inabilitazione senza che si sia proceduto all'esame dell'interdicendo e dell'inabilitando, si ritiene

La norma, diversamente dalla previgente, chiarisce poi che la suddetta udienza deve svolgersi in presenza, rimarcando l'importanza dell'incontro fisico tra giudice e persona destinataria della misura. Si tratta peraltro di una regola passibile di deroga, non soltanto in presenza di un legittimo impedimento dell'incapacitando — come già previsto dall'art. 715 c.p.c. — ma anche ove la comparizione personale possa arrecare allo stesso un grave pregiudizio (2).

Ricorrendo tali ipotesi il giudice, sempre con l'intervento del p.m., dovrà recarsi nel luogo in cui si trova l'interessato per svolgere l'esame direttamente *in loco*, salvaguardando in tal modo l'incontro in presenza con l'esaminando anche al di fuori della sede giudiziale.

2. *La possibilità di collegamento da remoto.*

L'aspetto senz'altro innovativo della norma è rappresentato dalla previsione di cui al comma 2, a mente del quale il giudice, valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza fissata per l'esame dell'incapacitando si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando all'uopo « le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti ». La nuova previsione attua in tal modo le direttive della legge delega (3) che, sollecitando l'utilizzo delle modalità telematiche anche nei procedimenti in oggetto, hanno inteso senza dubbio conferire semplificazione e accelerazione all'*iter* processuale in parola, preservando da un lato il confronto diretto tra giudice e parte (pur se

che l'esperimento del mezzo in questione possa essere omesso nel caso di rifiuto dell'esaminando (fuori dalle ipotesi di legittimo impedimento) o di irreperibilità dello stesso, non potendo il procedimento, per ciò stesso, subire una paralisi: Corte Cost. 31 marzo 1988 n. 382, in *Giust. civ.*, 1988, I, p. 1386.

(2) L'ampiezza della formula utilizzata dal legislatore — in aggiunta a quella di « legittimo impedimento » già presente nell'art. 715 c.p.c. e comunemente riferita all'impossibilità oggettiva di presenziare all'udienza per cause di natura prevalentemente fisica — è tale da abbracciare tutte quelle ipotesi che determinino, più in generale, una indisponibilità del soggetto a rendere l'esame.

(3) Cfr., art. 1, comma 17, lett. p), il quale così disponeva: « prevedere che nei procedimenti di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, all'udienza per l'esame dell'interdicendo, dell'inabilitando o della persona per la quale sia richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di disporre l'udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della giustizia, nella ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura ».

non in presenza) e al contempo assicurando l'assenza di condizionamenti del beneficiario della misura.

Non può peraltro farsi a meno di notare come l'utilizzo in concreto della modalità di collegamento da remoto resti affidata alla discrezionalità del giudice relatore il quale non soltanto dovrà disporre la modalità telematica di svolgimento della udienza (4), tenuto conto di tutte le circostanze, ma dovrà altresì garantire che le forme prescelte consentano di svolgere l'esame dell'incapacitando senza che questi subisca condizionamenti.

La norma peraltro, al di là dell'apprezzabile intento di incrementare l'uso degli strumenti digitali nel processo civile, non pare tuttavia tener conto della eventualità (invero non così infrequente) che l'interessato non disponga di mezzi propri atti a consentire tale collegamento o non sia comunque in grado di procurarseli agevolmente, senza contare poi che l'assenza di condizionamenti dall'esterno (che provengano soprattutto dai soggetti a lui legati da vincoli di coniugalità, di convivenza o di familiarità) non sembra integralmente evitabile o comunque controllabile a distanza attraverso il solo uso degli strumenti audiovisivi.

Sulla scorta di tale scenario non appare inverosimile immaginare che, a fronte di possibili complicazioni che rischiano di compromettere l'esame dell'interessato, il relatore preferirà recarsi sul posto in cui il destinatario della misura si trova per l'espletamento dell'incombente, pur essendo innegabili i vantaggi (in termini di risparmio di costi e di tempo) derivanti dall'espletamento della udienza da remoto.

(4) L'art. 152-*octies* di cui al nuovo capo V-*bis*, disp. att. c.p.c., chiarisce al riguardo che « Le modalità del collegamento da remoto sono individuate e regolate con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia ».

ART. 473-BIS.55

(Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando e nomina del tutore e del curatore provvisorio)

L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 419 e 420 del codice civile.

Il tutore o il curatore provvisorio è nominato, anche d'ufficio, con decreto del giudice relatore. Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione, lo stesso giudice relatore può revocare la nomina, anche d'ufficio.

ART. 473-BIS.56
(Impugnazione)

La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione può essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non hanno partecipato al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

Il termine per l'impugnazione decorre, per tutte le persone indicate al primo comma, dalla notificazione della sentenza fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che hanno partecipato al giudizio.

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

ART. 473-BIS.57

(Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione)

Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite nella presente sezione.

Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresì impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non hanno partecipato al giudizio.

Commento di ADRIANA NERI

SOMMARIO: 1. Osservazioni introduttive. — 2. I nuovi artt. 473-bis.55, 473-bis.56 e 473-bis.57.

1. *Osservazioni introduttive.*

Il legislatore della riforma, pur riproducendo senza variazioni il contenuto della disciplina un tempo recata dagli artt. 716, 717, 718 e 719 c.p.c., lo condensa molto opportunamente in due sole norme, accorpando le abrogate disposizioni nel rispetto della originaria sequenza espositiva e della omogeneità degli argomenti.

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, vi è da osservare come la tecnica redazionale utilizzata persegue senz'altro l'obiettivo di razionalizzare la disciplina e renderla di più agevole fruibilità e consultazione all'operatore del diritto, evitandone la frammentazione in più disposizioni.

2. *I nuovi artt. 473-bis.55, 473-bis.56 e 473-bis.57.*

L'art. 473-bis.55 recepisce integralmente il contenuto degli artt. 716 (« Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando ») e (« Nomina del tutore e del curatore provvisorio ») c.p.c., intervenendo solo sul versante formale della consueta sostituzione terminologica (« istruttore » in luogo di « relatore »), per le ragioni di coordinamento già sopra esplicitate con riferimento agli artt. 473-bis.53 e 473-bis.54.

La disciplina sul punto risulta in tal modo più organica, potendosi rinvenire in un'unica disposizione il regime di tutela interinale dell'incapacitando.

L'art. 473-bis.56 prende il posto, senza alcuna variazione, degli

artt. 718 (« Legittimazione all'impugnazione ») e 719 c.p.c. (« Termine per l'impugnazione »), approntando il regime di impugnazione avverso la sentenza conclusiva del procedimento.

Infine, l'art. 473-*bis*.57 ripropone, immutato, il testo dell'art. 720 c.p.c., che reca la disciplina processuale (1) della revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione volta ad accertare la persistenza o il venir meno della causa di incapacità che aveva giustificato l'adozione della misura protettiva (2).

(1) La disciplina sostanziale dell'istituto si ritrova infatti negli artt. 429-432 c.c.

(2) E. VULLO, *Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone*, cit., p. 524.

ART. 473-BIS.58

(Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno)

Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della presente sezione.

Contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo al tribunale ai sensi dell'articolo 739.

Contro il decreto del tribunale in composizione collegiale è ammesso ricorso per cassazione.

Commento di ADRIANA NERI

SOMMARIO: 1. L'art. 473-bis.58 e la clausola di compatibilità. — 2. Il rinvio al novellato art. 739 c.p.c.

1. *L'art. 473-bis.58 e la clausola di compatibilità.*

L'articolo 473-bis.58 in commento sostituisce l'abrogato art. 720-bis c.p.c., recependone integralmente il contenuto ed esaurisce la disciplina contenuta nella sezione III, del capo III, del titolo IV-bis dedicato al "procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie".

La nuova disposizione fra l'altro conserva molto opportunamente la clausola di riserva di compatibilità riguardo all'applicabilità delle disposizioni in materia di interdizione e inabilitazione contenute nella medesima sezione (eliminando il richiamo specifico soltanto ad alcune di esse, come invece accadeva nel vigore dell'art. 720-bis c.p.c. (1)) in ragione del fatto che la disciplina processuale dell'istituto è collocata anche nel codice civile, ove il legislatore del 2006 (2), accanto alle norme più propriamente sostanziali, ha inserito una norma *ad hoc* — l'art. 407 c.c. — che regola direttamente il procedimento (3). Orbene

(1) Tale norma, infatti, si limitava a richiamare le sole disposizioni di cui agli artt. 712, 713, 716, 719 e 720 c.p.c., escludendosi pertanto l'applicazione estensiva di norme non espressamente richiamate (v., in tal senso, Cass. 16 novembre 2007 n. 23743).

(2) V., l. 9 gennaio 2004 n. 206.

(3) La norma così dispone: « Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Il

la disposizione in questione, tuttora vigente, si sovrappone — quanto al contenuto del ricorso — alle nuove previsioni di cui all'art. 473-*bis*.12 e 473-*bis*.13, applicabili alla materia in virtù di quanto disposto dall'art. 473-*bis*.52, comma 2, nonché alle successive norme che completano la disciplina dell'interdizione e dell'inabilitazione, imponendo all'interprete un'opera di coordinamento non molto agevole, derivante dalla non automatica sovrapponibilità, quanto a struttura e funzione, della misura protettiva in discorso a quelle tradizionali sopra richiamate volte specificamente ad assegnare uno *status* di incapacità al soggetto (4).

2. *Il rinvio al novellato art. 739 c.p.c.*

La disposizione in commento, ai commi 2 e 3 — come del resto l'abrogato art. 720-*bis* c.p.c. — regola il reclamo avverso il decreto del giudice tutelare, prevedendo tuttavia un regime diverso rispetto alla originaria disposizione quanto al giudice competente a decidere su di esso, in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 739 c.p.c. dal d.lgs n. 149/2022.

Tale ultima disposizione, infatti, individuando il giudice competente sulla base del contenuto del provvedimento, prevede ora che contro i decreti del giudice tutelare si possa proporre reclamo al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale-gestorio e in composizione collegiale nei restanti casi, ferma restando, in entrambe le ipotesi menzionate, l'adozione della forma camerale (5).

giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa. Il giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone altresì, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Il giudice tutelare può, in ogni tempo, modificare o integrare, anche d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In ogni caso, nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero ».

(4) V., in tal senso, Corte Cost. 9 dicembre 2005 n. 440.

(5) Va segnalato peraltro che l'art. 1, comma 23, lett. *oo*), della l. delega n. 206/2021, prevedeva che « i provvedimenti adottati dal giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell'art. 720-*bis* del codice di procedura civile in materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi ».

Viene così normativamente superato l'indirizzo tracciato dalle Sezioni Unite nella sentenza 30 luglio 2021 n. 21985 la quale, intervenendo a dirimere un contrasto determinatosi in seno alla stessa Corte aveva enunciato il principio di diritto per cui i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno fossero reclamabili, ai sensi dell'art. 720-*bis*, comma 2, c.p.c., unicamente innanzi alla corte d'appello, quale che fosse il loro contenuto, decisorio ovvero gestorio.

Conseguentemente il legislatore della riforma ha poi adeguato la previsione contenuta nel comma 3 della norma in commento prevedendo che contro il decreto emesso dal tribunale in composizione collegiale (non più dunque dalla corte di appello come *olim* previsto dal comma 3, dell'art. 720-*bis* c.p.c.) è ammesso ricorso per cassazione.